



DIREZIONE GENERALE

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA

LA DIRIGENTE DELL'AREA SANITÀ VETERINARIA  
E IGIENE DEGLI ALIMENTI**ANNA PADOVANI**

REG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

DEL CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

Direttori Servizi Veterinari  
Area A-B-C  
Aziende USL Regione Emilia Romagnae, p.c. Direttori Dipartimenti di Sanità Pubblica  
Aziende USL Emilia-RomagnaDirezione Generale Agricoltura, caccia e  
pesca  
Regione Emilia-Romagna

Regione Lombardia

Regione Veneto

Regione Piemonte

Ministero della Salute  
DGSAN - Ufficio III

Oggetto: criteri per la determinazione del valore di mercato di carni, grassi e prodotti a base di carne distrutti a seguito di focolaio di Peste suina africana in allevamento di Pavia

A seguito dei provvedimenti emanati dalle rispettive autorità competenti locali (ACL) su carni, grassi e prodotti a base di carne (di seguito definiti "prodotti") individuati sulla base delle risultanze dell'indagine epidemiologica condotta in un focolaio di peste suina africana in provincia di Pavia, che ha evidenziato l'uscita di capi suini dall'allevamento infetto, nel periodo ritenuto a rischio, verso stabilimenti di macellazione siti in diverse regioni, dette regioni hanno ravvisato la necessità di condividere criteri comuni per la determinazione del valore di mercato dei prodotti distrutti, da corrispondere agli operatori ai sensi della Legge n.218/1988, al fine di garantire uniformità nell'applicazione di tali criteri a livello nazionale.

Le indicazioni di seguito riportate devono essere utilizzate dalle ACL per la determinazione del valore di mercato, e assolvono ai compiti della commissione regionale prevista dal Decreto Interministeriale n.298/1989.

Come stabilito dalla Legge 218/1988, l'indennizzo spetta esclusivamente per i prodotti distrutti a seguito di un provvedimento dell'ACL.

Viale Aldo Moro 21  
40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7456

[segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it](mailto:segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it)  
[segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it)

		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB	
a uso interno	DP		Classif.	3546						Fasc.	2023	21	

L'ACL, inoltre, deve attestare l'avvenuta distruzione e il rispetto delle prescrizioni impartite.

Il valore da indennizzare corrisponde al valore dei prodotti distrutti e non viene riconosciuto un rimborso nel caso in cui siano stati prescritti dall'ACL trattamenti conformi all'allegato VII del regolamento (UE) n. 2020/687, inizialmente non previsti dall'operatore.

Per carni, grassi e strutto si utilizzano i valori ufficiali relativi allo specifico prodotto, riportati nell'ultimo listino CUN (Commissione Unica Nazionale), corrispondente al prodotto stesso, pubblicato precedentemente alla data del provvedimento di blocco sanitario, listino reperibile al seguente link: <https://www.listinicun.it/pages/Home?cod=1>

Per gli altri prodotti non compresi nei listini CUN, il valore viene determinato calcolando la media aritmetica degli importi riferiti alla specifica categoria di prodotti distrutti, riportati nelle fatture di vendita del medesimo operatore dei sessanta giorni precedenti la data del provvedimento di blocco sanitario. Qualora non siano disponibili fatture riferite ai suddetti prodotti in tale lasso di tempo, dovrà essere utilizzata la prima fattura utile andando a ritroso.

Infine, si ritiene utile rammentare che l'articolo 2, comma 4 della Legge 218/1988 dispone quanto segue: *"qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'Autorità sanitaria competente disponga la distruzione di (...) prodotti (...), al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, è concessa un'indennità pari all'80 per cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione"*, IVA o percentuale di compensazione escluse.

Cordiali saluti.

Anna Padovani  
(firmato digitalmente)